



Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

---oOo---

Protocollo n. 1665/I

Decreto n. 4/2015

Oggetto: **Attribuzione al Sindaco della responsabilità del servizio dell'Area Tecnica con il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Avocazione della funzione ai sensi dell'art. 53, comma 23. della legge 23 dicembre 2000, 388.**

Al Sindaco

VISTO l'art. 107 del Testa Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Queste si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e' attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTO il successivo art. 109 del medesimo Tuel, recante le modalità di conferimento delle funzioni dirigenziali e, in particolare, il comma 2 che testualmente dispone: *"Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione."*;

VISTO l'art. 53, comma 23. della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni, che testualmente recita: *'Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locale, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 2. 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, (ora art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.*

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 dell'11/10/2011, come da ultimo modificato con deliberazione della stessa Giunta n. 31 del 12/04/2013, con la quale, avvalendosi della facoltà concessa dal sopra citato comma 23, all'articolo 11 del medesimo regolamento è stato aggiunto il comma 6 che così dispone: *"in deroga a quanto disposto dall'articolo 4, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove ne ricorrano i presupposti, con provvedimento motivato del Sindaco, sentita la Giunta e il Segretario Comunale, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di nature tecnica gestionale, riservata ai dipendenti titolari di posizione organizzativa, può essere attribuita ai componenti dell'organo esecutivo compreso lo stesso Sindaco (art. 53. comma 23, legge 23/12/2000, n. 388 e ss.mm.ii.);*

DATO ATTO che in base a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Comune di Belvì:

a) è dotato di un proprio organigramma nel quale sono previste le aree che rappresentano le unite organizzative di massima dimensione e alla cui direzione sono preposti dipendenti appartenenti alle categorie apicali quali viene,

conseguentemente, attribuita la corrispondente posizione organizzativa;

- b) è dotato di un funzionigramma nel quale sono raggruppate le attività omogenee attribuite a ciascuna Area
- c) le competenze generali dell'Ente sono suddivise. in base ai citati organigramma e funzionigramma, nelle seguenti tre aree omogenee:
 - Area Amministrativa
 - Area Finanziaria
 - Area Tecnica

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 6 del 30 gennaio 2004, con la quale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni recate dall'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto il 31 marzo 1999, è stata istituita l'area delle posizioni organizzative;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1/2008 - protocollo n. 595/1 - del 19/06/2008, con il quale l'Ing. Antonio PIRAS, già dipendente di questo Comune, è stato nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, con conseguente attribuzione, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000, dei compiti previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, della stesso Tuel;

VISTA la determinazione del responsabile dell'Area Finanziaria n. 8 del 14/03/2013, con la quale è stato formalizzato il trasferimento, a seguito di mobilità volontaria, del predetto Ing. Piras presso altra pubblica amministrazione, per cui da tale data risulta attualmente vacante il posto di Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D.3. precedentemente ricoperto dal medesimo dipendente;

CHE in conseguenza di detto trasferimento l'Area Tecnica è tutt'oggi priva del relativo responsabile di servizio;

RITENUTO indifferibile di dover provvedere alla nomina del responsabile dell'Area Tecnica al fine di consentire la ripresa del normale attività gestionale della sovra ordinata struttura organizzativa;

- ACCERTATO** nell'organico dell'Ente non esistono, allo stato, adeguate professionalità che, per competenza ed esperienza, possano essere chiamate a rivestire il ruolo di responsabile di servizio dell'Area in questione;
- RAVVISATA,** inoltre, l'impossibilità di affidare la responsabilità dell'area gestionale di cui trattasi, ai sensi dell'art. 97. comma 4, lettera d), del Tuel n. 267/2000, al Segretario Comunale, posto che lo stesso è in regime di convenzione con altri due Enti e sua presenza in servizio presso questa amministrazione è limitata ad una sola giornata settimanale nella quale il medesimo funzionario deve assicurare l'adempimento delle altre numerose incombenze rimesse alla cura di detta delicata figura;
- RITENUTO** di dover pertanto derogare a quanto disposto dall'articolo 4, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001. n. 165, e successive modificazioni. e dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo, ai sensi dell'art. 53. comma 23, della legge n. 388/2000, a se medesimo la responsabilità dell'Area Tecnica unitamente al potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale;
- SENTITA** la Giunta Comunale, che con propria motivata deliberazione n. 19 del 11/06/2015, ha espresso parere favorevole riguardo alla prospettata soluzione operativa, uniformandosi al conforme avviso reso dal Segretario Comunale;
- VISTO** l'art. 50, comma 10, del Tuel n. 267/2000, in forza del quale compete al Sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO** lo Statuto Comunale;

Decreta

- Art. 1** Di attribuire per quanto in premessa a se medesimo. in qualità di Sindaco pro- tempore dell'intestato Comune, ai sensi dell'art. 53, comma 23. della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e secondo quanto disciplinato dall'art. 11, comma 6, del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con decorrenza immediata. la responsabilità del servizio dell'Area Tecnica con il relativo potere di

adottare, nell'ambito delle competenze ascritte alla predetta area, atti, anche di natura tecnica gestionale, riservata ai dipendenti titolari di posizione organizzativa che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli Organi di Governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Art. 2 La durata dell'incarico di cui sopra è affidata per il tempo tecnicamente necessario alla ridefinizione della struttura organizzativa del Comune, pertanto sarà in tal senso a tempo indeterminato, significandosi che lo stesso non potrà comunque protrarsi oltre la data di cessazione del mandato sindacale;

Art. 3 Il contenimento della spesa, derivante dall'adozione del presente atto amministrativo, sarà puntualmente documentato ogni anno, con apposita deliberazione. in sede di approvazione del bilancio;

Art. 4 Il presente decreto è immediatamente efficace e sarà notificato, a cura del messo Comunale, ai seguenti soggetti:

- *Segretario Comunale D.ssa Piera Pisano;*
- *Responsabile Area Amministrativa Rag. Mario Onano;*
- *Responsabile Area Finanziaria Rag. Mario Onano;*
- *Tecnico Comunale Geom. Paolo Vacca;*
- *Revisore Comunale dei Conti Dr. Palmiro Poddie;*

Copia dello stesso verrà, inoltre, pubblicato in copia nell'albo pretorio e nella apposita sezione del sito istituzionale del comune di Belvì al seguente indirizzo: www.comune.belvi.nu.it .

IL SINDACO

(Sebastiano Casula)